



## Titolo V: DEI POTERI DEL GIUDICE

### **Art. 112.**

#### **(Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato)**

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.

---

Cfr. Cass. Civ., SS.UU., [sentenza 5 aprile 2007, n. 8521](#), Cass. Civ., sez. lavoro, [sentenza 19 gennaio 2008, n. 837](#), Cass. Civ., sez. II, [sentenza 26 marzo 2008, n. 7833](#) e Cassazione Civile, sez. II, [sentenza 31 marzo 2008, n. 8397](#) in Altalex Massimario.

### **Art. 113.**

#### **(Pronuncia secondo diritto)**

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

(1) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1 del [D.L. 8 febbraio 2003, n. 18](#)

(2) A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), numero 3) del [d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116](#), la parola: «millecento» è sostituita dalla seguente: «duemilacinquecento»; le disposizioni di cui all'art. 27 citato entrano in vigore il 31 ottobre 2021.

---

Cfr. Cass. Civ., sez. III, [sentenza 18 aprile 2007, n. 9294](#), Cass. Civ., sez. II, [sentenza 5 maggio 2008, n. 11030](#), Cass. Civ., SS.UU., [sentenza 7 ottobre 2008, n. 24711](#), Cass. Civ., sez. III, [sentenza 23 febbraio 2009, n. 4340](#) e Cass. Civ., sez. III, [sentenza 27 maggio 2009, n. 12266](#) in Altalex Massimario.

### **Art. 114.**

#### **(Pronuncia secondo equità a richiesta di parte)**

Il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta.

#### **Art. 115. (1)**

##### **(Disponibilità delle prove)**

Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 45, co. 14, della [L. 18 giugno 2009, n. 69](#)

Il testo precedente così disponeva: *“Salvi i casi previsti dalla legge il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.*

*Può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione e nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.”*

---

Cfr. Cass. Civ., sez. III, [sentenza 18 aprile 2007, n. 9294](#), Cass. Civ., sez. I, [sentenza 16 aprile 2008, n. 10051](#), Cass. Civ., SS.UU., [sentenza 16 febbraio 2009, n. 3677](#), Cass. Civ., sez. lavoro, [sentenza 22 luglio 2009, n. 17101](#), Trib. Varese, sez. I, [ordinanza 1° ottobre 2009](#), Cass. Civ., sez. lavoro, [sentenza 5 ottobre 2009, n. 21209](#) e Trib. Lamezia Terme, sez. civile, [sentenza 18 marzo 2010](#) in Altalex Massimario.

#### **Art. 116.**

##### **(Valutazione delle prove)**

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

---

Cfr. Cass. Civ., sez. III, [sentenza 18 aprile 2007, n. 9294](#), Cass. Civ., SS.UU., [sentenza 7 ottobre 2008, n. 24711](#), Cass. Civ., sez. I, [sentenza 8 maggio 2009, n. 10585](#), Cass. Civ., sez. I, [sentenza 26 maggio 2009, n. 12138](#), Cass. Civ., sez. lavoro, [sentenza 29 settembre 2009, n. 20844](#) e Cass. Civ., sez. lavoro, [sentenza 5 ottobre 2009, n. 21209](#) in Altalex Massimario.

#### **Art. 117.**

##### **(Interrogatorio non formale delle parti)**

Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.

#### **Art. 118.**

##### **(Ordine d'ispezione di persone e di cose)**

Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del Codice di procedura penale.

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma.

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1.500. <sup>(1)</sup>

(1) Le parole: “*non superiore a euro 5* “ sono state così sostituite dall'art. 45, co. 15, della [L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

#### **Art. 119.**

##### **(Imposizione di cauzione)**

Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l'oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.

---

Cfr. Cass. Civ., sez. III, [sentenza 23 febbraio 2009, n. 4334](#) in Altalex Massimario.

#### **Art. 120.**

##### **(Pubblicità della sentenza)**

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati. <sup>(1)</sup>

Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

(1) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 45, co. 16, della [L. 18 giugno 2009, n. 69](#).

Il testo precedente recitava: *“Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati.”*